



Presidenza del Consiglio dei Ministri

STRUTTURA DI SUPPORTO AL COMMISSARIO STRAORDINARIO ALLA RICOSTRUZIONE NEL
TERRITORIO DELLE REGIONI EMILIA-ROMAGNA, TOSCANA E MARCHE

FAQ – Ordinanza n.53 – Delocalizzazione

1. È possibile per uno o più proprietari di immobili distinti acquistare insieme un unico immobile sommando i contributi?

Sì. Nel caso di più immobili distinti (con perizie separate), i relativi proprietari – anche in presenza di comproprietà – possono acquistare un unico immobile in comproprietà, sommando i contributi riconosciuti.

Le quote di proprietà sono liberamente definibili, nel rispetto dei massimali previsti per ciascun immobile di origine. La rendicontazione delle spese deve avvenire in proporzione alle quote di comproprietà acquisite.

2. Nel caso di un immobile in comproprietà tra più soggetti o se il contributo riguarda un singolo immobile, è possibile utilizzare il contributo per acquistare più immobili distinti?

No. Il contributo riconosciuto per un immobile, sia esso in comproprietà o intestato a un unico soggetto, non può essere utilizzato per acquistare più unità immobiliari. Questa limitazione evita che la successiva rivendita o la frammentazione del contributo generi un vantaggio economico indebito.

Pertanto, è ammessa la convergenza di contributi di più immobili e/o proprietari verso un unico immobile; al contrario, non è consentito che il contributo riferito a un singolo immobile o proprietario sia utilizzato per l'acquisizione di più immobili.